



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventitré** del mese di **febbraio** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Massimo STAMERRA** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	STAMERRA MASSIMO	Si	
Assessore	ROMANO SILVIA	Si	
Assessore	SOLIDA FRANCESCA	Si	
Assessore	GRECO ALESSANDRO	Si	
Assessore	GUIDO LUCA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Giacomo MAZZEO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449 stabilisce che *“1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- i commi 1 e 2 dell'art. 91, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 TUEL dispongono che:

“1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”;
- l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311 dispone che *“102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.”*;
- l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 stabilisce che *“8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 dispone che *“10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto”*;
- i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, dispongono che:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di

indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che *“1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo..”;*

DATO ATTO che con il Decreto 8/5/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173. il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

ACCERTATO che il piano triennale dei fabbisogni deve essere, sulla base delle linee guida citate:

- coerente con gli strumenti di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009),
- articolato in prospettiva triennale e adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001, tenuto conto che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata,
- orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, considerato che, per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la *“dotazione organica”* non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

CONSIDERATO che:

- l’indicatore di spesa potenziale massima è fissato dall’art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincide con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- tale valore, per il Comune di Tuglie, è pari ad € 759.752,66;

EVIDENZIATO che:

- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati, con la conseguenza che sarà possibile coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione (indicando qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce e posizioni economiche), nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata),
- la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l’amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell’Ente;

RILEVATO, altresì, che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICHIAMATA, integralmente, la propria deliberazione n° 74 del 13.05.2021, con la quale è stato stabilito:

1. di confermare la dotazione organica del Comune di Tuglie così come approvata con propria deliberazione n° 125 del 29.09.2020 e di seguito indicata, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 639.790,77) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	21	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale al 50%	Vacante			
II SETTORE	N°	3	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
IV SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Vacante

		1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
		1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante

Nuova dotazione organica				Spesa teorica al lordo di oneri riflessi ed Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali	
---------------------------------	--	--	--	--	--

2. di confermare il piano di fabbisogno del personale approvato con il provvedimento innanzi richiamato e di seguito indicato:

Anno 2021

- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale “Istruttore direttivo di vigilanza” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” per l’Ufficio “Polizia Municipale”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale “Istruttore tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale “Specialista in attività amministrativo-contabili” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali”;

Anno 2022

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

Anno 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

3. dare atto che il costo delle assunzioni a tempo indeterminato così innanzi indicate risulterà pari ad € 62.564,62 in ragione d’anno;
4. di confermare quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 12.03.2021, con riferimento alle assunzioni, per l’anno 2021, con contratto a tempo determinato;
5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n° 155 del 21/09/2021, con la quale è stato stabilito:

1. di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 662.582,47) inferiore al valore massimo fissato dall’art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	23	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Vacante

			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Vacante
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Vacante
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale al 50%	Vacante
II SETTORE	N°	3	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
IV SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante

2. di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, come di seguito indicato:

Anno 2021

- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo di vigilanza" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio "Polizia Municipale";
- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";

- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";
- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Specialista in attività amministrativo-contabili" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali";
- assunzione a tempo parziale al 40% (14 ore e 40 minuti settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica oppure, ricorrendone le condizioni, mediante la procedura di cui all'art. 20, comma 1, della D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, di n° 2 unità categoria D1 profilo professionale "Assistente Sociale" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali";

Anno 2022

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

Anno 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

3. dare atto che il costo delle assunzioni a tempo indeterminato così innanzi indicate risulterà pari ad € 86.867,02 e quindi inferiore al limite di spesa massima di € 106.836,85;
4. di confermare quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 12.03.2021, con riferimento alle assunzioni, per l'anno 2021, con contratto a tempo determinato;
5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
6. di dare atto:
 - che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l'applicativo SICO - ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 - che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

DATO ATTO che:

- in data 31.12.2021 si è proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 40 per cento n° 2 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo assistente sociale" per il Settore "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali";
- in data 11.03.2022, si è proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo di Vigilanza" per il Settore "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio di Polizia Municipale.
- in data 01.04.2022, si è proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Specialista amministrativo contabile" per il Settore "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali";

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n° 52 del 31/03/2022, con la quale è stato stabilito:

1. di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una

spesa potenziale massima (pari ad € 650.654,08) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	22	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili/Vice Segretario Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Coperto dal 01/04/2022
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			II SETTORE	N°	4	1	Categoria
1	Categoria	D1				Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Vacante
1	Categoria	C1				Istruttore Amministrativo	Coperto
1	Categoria	B3				Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
IV SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante

2. di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, come di seguito indicato:

Anno 2022

- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";
- conferma dell'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";

Anno 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

Anno 2024

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE;

3. di prevedere - per l'anno 2022 – oltre alla conferma di assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 285/1992 nei limiti di $\frac{1}{4}$ della somma complessivamente derivante dalle sanzioni amministrative comminate in applicazione del codice della strada e attualmente stimata pari ad Euro 15.000,00, anche l'assunzione a tempo determinato di "Istruttori di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale" nei limiti di un'ulteriore spesa di € 40.000,00;
4. di prevedere - per l'anno 2023 – la conferma di assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992 nonché l'assunzione a tempo parziale e determinato di ulteriori unità di "Istruttore di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale" nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44;
5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
6. di dare atto:
 - che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l'applicativo SICO - ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 - che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

DATO ATTO che:

- in data 01.07.2022, si è proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% n° 1 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore tecnico" per il Settore "Lavori Pubblici e Ambiente";
- in data 02.01.2023, si è proceduto con l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico" per il Settore "Lavori Pubblici e Ambiente";

RICHIAMATA, integralmente, la propria deliberazione n° 118 del 30.06.2022, con la quale è stato stabilito, fra l'altro, di procedere, in deroga alla dotazione organica ed al piano di fabbisogno, con l'assunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160, delle Sig.re Longo Antonella e Baglivo Antonella, attualmente Lavoratori Socialmente utili in servizio presso il Comune di Tuglie, entrambe con profilo professionale "Operatore servizi ausiliari" e categoria A1;

CONSIDERATO che la spesa per la stabilizzazione al 50% dei due soggetti innanzi indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160, grava sulle capacità assunzionali del Comune di Tuglie per € 4.821,46;

VALUTATE, quindi, le nuove proposte formulate dai Responsabili di Posizione riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTA, quindi, la nuova dotazione così come di seguito indicata, realizzata tenuto conto sia del contingente di personale in servizio e sia degli attuali vincoli normativi in materia di spesa teorica del personale:

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	23	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili/Vice Segretario Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Coperto
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Vacante			
1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante			
II SETTORE	N°	4	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
IV SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Coperto

		1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
--	--	---	-----------	----	---------------------------	---------

Nuova dotazione organica				Spesa teorica al lordo di oneri riflessi ed Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali	
--------------------------	--	--	--	---	--

RILEVATO che la nuova spesa teorica (calcolata sempre al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, tenuto conto della necessità di rispettare il principio dell'omogeneità dei dati del calcolo) è pari ad € 670.950,14;

RITENUTO, pertanto, di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini suesposti, in considerazione sia del fatto che la stessa è coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e sia del fatto che presuppone una spesa potenziale massima pari ad € 670.950,14 inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

RAVVISATA, a questo punto, la necessità di rideterminare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base dei precetti costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività;

RAMMENTATO che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, dispone che “2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

EVIDENZIATO che la citata disposizione normativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha superato la logica del *turn over* in luogo della facoltà di reclutare nuove unità in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché nei limiti di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, senza alcuna distinzione circa la tipologia di rapporto;

ATTESO che con il D.M. del 17.03.2020 attuativo di tale ultima norma sono stati individuati, per i comuni, i valori soglia di massima spesa del personale, nonché le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, in relazione a distinte fasce demografiche;

VISTA, inoltre, la circolare esplicativa a firma del Ministro dell'Interno, del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro delle Economie e delle Finanze avente n° ULM_FP-0000974-A-08/06/2020;

DATO ATTO che ad oggi l'ultimo rendiconto che risulta approvato è quello relativo all'anno 2021;

RILEVATO che, per il Comune di Tuglie, il valore soglia di massima spesa del personale corrisponde al 26.9% in virtù della tabella 1 riportata nell'art. 4, comma 1, del richiamato decreto ministeriale, mentre la percentuale massima di incremento della spesa del personale in servizio, rispetto a quella registrata nel 2018, è pari, per il 2023, al 25%, in virtù della tabella 2 riportata nell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto;

Spesa personale - Anno 2018	24% - 2022	25% - 2023	26% - 2024
737.917,00 €	177.100,08 €	184.479,25 €	191.858,42 €

ACCERTATO, quindi, che – al netto della spesa di cui alle assunzioni innanzi indicate ed effettuate in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n° 155/2021 e 118/2022 – sussistono margini di possibilità assunzionali nella misura di una spesa complessiva di € **41.506,69** al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'irap, così come emerge dal seguente prospetto:

Anno	2019	2020	2021
Entrate Titolo I	2.512.266,12 €	2.541.487,86 €	2.637.117,92 €
Entrate Titolo II	72.461,92 €	489.168,00 €	298.925,93 €
Entrate Titolo III	275.875,16 €	269.095,78 €	431.068,52 €
Entrate correnti a rendiconto	2.860.603,20 €	3.299.751,64 €	3.367.112,37 €
Media entrate correnti	3.175.822,40 €		
FCDE 2021	692.214,20 €		
Media entrate correnti al netto FCDE 2021	2.483.608,20 €		
Macroaggregato redditi lavoro dipendente a rendiconto 2021, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'irap	534.895,44 €		
Limite massimo pari al 26,9%	668.090,61 €		
Capacità assunzionali	133.195,17 €		

Somme impegnate per assunzioni già programmate (Delib. GC. 155/2021 e Delib. GC. 118/2022)	91.688,48 €
Somma residua da poter utilizzare	41.506,69 €

RITENUTO, conseguentemente, di approvare il nuovo fabbisogno nelle seguenti previsioni:

Anno 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

Anno 2024

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

Anno 2025

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

VISTO l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 che testualmente prevede:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (115), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione

di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."

DATO ATTO che nell'anno 2009 questo Ente si è avvalso di personale a tempo determinato (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sostenendo una spesa di € 18.592,44, sicché quest'ultimo rappresenta il limite di spesa per il Comune di Tuglie in considerazione del fatto che risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RAMMENTATO che, con la citata deliberazione GC n° 52 del 31.03.2023, era stato stabilito di prevedere - per l'anno 2023 - la conferma di assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992, nonché l'assunzione a tempo parziale e determinato di ulteriori unità di "Istruttore di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale" nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44;

RITENUTO di confermare detta previsione, tenuto conto che detta potenziale spesa di € 18.592,44, sommata alla spesa di personale a t.i. prevista per l'anno in corso e pari ad € 642.143,00, determina un importo (€ 660.735,44) abbondantemente rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato - per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

RITENUTO, altresì, di riservarsi la possibilità di sottoscrivere con altri Enti convenzioni ex art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 22/01/2004 e s.m.e.i. per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti pubblici a condizione che la relativa spesa, sommata alla spesa di personale prevista per l'anno di riferimento, determini un importo rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato - per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

RAMMENTATO, a tal proposito, quanto indicato Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n.23/2016/QMIG, ovvero che *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*.

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito di Zona di Gallipoli n. 27 del 05.12.2022 si definivano le modalità di utilizzo del Fondo per il contrasto alla povertà, per il rafforzamento del servizio sociale professionale, relativamente al periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;
- in tale seduta si deliberava quanto segue: *"di autorizzare, in base alle volontà espresse in seno al Coordinamento Istituzionale, il Comune di Gallipoli a sottoscrivere l'addendum contrattuale, con decorrenza 1.1.2023 e fino al 31.12.2023, per 5 unità per 15,20 ore settimanali e per 1 unità per 12 ore settimanali, in favore delle risorse umane assunte a tempo indeterminato e parziale, con il profilo cat. D - istruttore direttivo sociale; di dare atto che, entro il mese di dicembre, i Comuni dell'Ambito procederanno a comunicare al Responsabile dell'Ufficio di Piano le modalità attraverso le quali intenderanno garantire il rafforzamento del servizio sociale professionale nel periodo 1.1.2023 - 31.12.2023; di dare atto che la maggiore spesa complessiva trova copertura sulla missione 12/programma 05 (cap. 1464/7) del bilancio finanziario dell'Ente capofila a valere sulle risorse del Fondo per il Contrasto della Povertà. di dare atto che l'utilizzo delle risorse del Fondo per il contrasto alla povertà sono tutte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Fondo per il contrasto alla povertà e, quindi, al conseguente svolgimento delle attività e all'erogazione dei servizi di competenza dell'Ambito Sociale Territoriale di Zona; di demandare al Dirigente dell'Ufficio di Piano: - l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la notificazione della presente ai comuni facenti parte*

dell'ATZ; - la comunicazione ai Comuni dell'Ambito delle modalità di rendicontazione della spesa, così come riportato al paragrafo 7 delle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2020, trattandosi di assegnazione indiretta di una parte della quota Servizi a uno o più Comuni dell'Ambito per lo svolgimento di specifiche attività. In tali ipotesi sarà in ogni caso l'Ente beneficiario diretto del finanziamento a procedere alla rendicontazione. Il Comune Capofila trasmetterà apposito atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l'identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare. L'Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime modalità descritte nelle Linee Guida, seppur presentate dall'Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato";

CONSIDERATO che il Comune di Tuglie ha confermato la volontà di garantire il rafforzamento del servizio sociale professionale nelle stesse modalità previste nell'anno 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale R.G. n. 3996 del 30/12/2022, con la quale l'Ambito di Gallipoli ha confermato che - come per l'anno 2022 - anche per l'anno 2023, la spesa per n° 10 ore settimanali per ognuna delle due assistenti sociali del Comune di Tuglie è a carico del Fondo per il contrasto alla Povertà;

VISTO l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della L. 11/12/2016, n. 232, che prevede che il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è "destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, **quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti** in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.** Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al quinto e settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al quinto e settimo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;"

CONSIDERATO che per l'anno 2022 il contributo assegnato a questo Ente è stato pari ad € 20.525,46 e che per l'anno 2023 è destinato ad aumentare, in considerazione di quanto stabilito dalla predetta disposizione di legge, ed essere almeno pari ad € 24.000,00;

DATO ATTO che anche per gli anni a venire il contributo in questione tenderà ad aumentare, sì da divenire strutturale a partire dal 2030;

EVIDENZIATO che detta somma viene erogata ***“in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500”***;

DATO ATTO che una maggiore presenza delle Assistenti Sociali non solo permetterebbe a questo Ente di contribuire al raggiungimento (unitamente agli altri Comuni associati nell'Ambito territoriale di Gallipoli) del parametro innanzi indicato (una assistente sociale ogni 6500 abitanti), ma anche di raggiungere un altro obiettivo di servizio previsto dal Ministero delle Politiche Sociali e altrettanto importante, ovvero quello di incrementare il numero degli utenti serviti;

RITENUTO, quindi, di integrare di 15 ore e 20 minuti le ore di servizio settimanalmente svolte da ciascuna delle due assistenti sociali (fino a raggiungere, ognuna, n° 30 ore settimanali di cui 10 a carico del Fondo per il contrasto alla Povertà), con decorrenza dal 01.03.2023 e fino al 30.04.2024, finanziando la relativa spesa pari – per l'anno 2023 - a circa € 23.000,00 con il contributo assegnato ai sensi del citato art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della L. 11/12/2016, n. 232 e stabilendo di finanziare la medesima integrazione oraria per il periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024 con il contributo per l'anno 2024, riservandosi la possibilità di rivedere tale determinazione in funzione della sua entità;

CONSIDERATO che:

- in materia di contratto di lavoro part time, l'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”;
- come sostenuto unanimemente dalla Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni territoriali, solo la trasformazione del contratto da part time a full time a tempo indeterminato deve essere considerata nuova assunzione, per cui esula, viceversa, dall'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e dunque non può esser considerata una nuova assunzione l'incremento orario di un contratto part time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale e di incidenza sulla spesa corrente;

DATO ATTO che detta spesa, sommata alla spesa di personale prevista per l'anno in corso e pari ad € 660.735,44 (compresa quella relativa alle assunzioni a progetto o a tempo determinato e alle eventuali convenzioni con altri Enti), determina un importo pari ad € 683.735,44, rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n° 26 del 07.02.2023, la quale la Giunta Comunale ha stabilito:
 - di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in soprannumero;
 - di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in eccedenza;
- con nota pec prot. n° 1456 del 09.02.2023 è stato comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica il risultato della predetta verifica effettuata ai sensi del citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere espresso in data 23.02.2023 (verbale n° 2) sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

DATO ATTO che con nota prot. n° 2005 del 23.02.2023 viene data informativa alle organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Responsabili del I e del II Settore Comunale sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

VISTO il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 670.950,14) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	23	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili/Vice Segretario Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Coperto
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	D1	Assistente Sociale al 40%	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Vacante			
1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante			
II SETTORE	N°	4	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	A1	Operatore servizi ausiliari al 50%	Coperto

IV SETTORE	N°	4	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante

Nuova dotazione organica				Spesa teorica al lordo di oneri riflessi ed Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali	
---------------------------------	--	--	--	--	--

- 2) di dare atto che – al netto della spesa di cui alle assunzioni innanzi indicate ed effettuate in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n° 155/2021 e 118/2022 – sussistono margini di possibilità assunzionali nella misura di una spesa complessiva di € 41.506,69 al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'irap;
- 3) di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, come di seguito indicato:

Anno 2023

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

Anno 2024

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

Anno 2025

NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO;

- 4) di confermare quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 31.03.2022, con riferimento alle assunzioni, per l'anno 2023, con contratto a tempo determinato, ovvero di confermare le assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992, nonché l'assunzione a tempo parziale e determinato di ulteriori unità di "Istruttore di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale" nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44;
- 5) di dare atto che detta potenziale spesa di € 18.592,44, sommata alla spesa di personale a t.i. prevista per l'anno in corso e pari ad € 642.143,00, determina un importo (€ 660.735,44) abbondantemente rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- 6) di prevedere – anche per l'anno 2024 – la conferma di assunzioni stagionali a progetto ex art. 208, comma 5- bis, del D. Lgs. 285/1992, nonché l'assunzione a tempo parziale e determinato di ulteriori unità di "Istruttore di vigilanza" da assegnare all'Ufficio "Polizia Municipale" nei limiti di una spesa massima complessiva di € 18.592,44, a condizione che la spesa, sommata alla spesa di personale a t.i., determini un importo rientrante nei limiti dell'importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- 7) di riservarsi la possibilità di sottoscrivere con altri Enti convenzioni ex art. 14 del CCNL Funzioni Locali del 22/01/2004 e s.m.e.i. per l'utilizzo a tempo parziale di dipendenti pubblici, a condizione che la relativa spesa, sommata alla spesa di personale prevista per l'anno di riferimento, determini un importo rientrante nei limiti del predetto importo di € 759.752,66;

- 8) di integrare di 15 ore e 20 minuti le ore di servizio settimanalmente svolte da ciascuna delle due assistenti sociali (fino a raggiungere n° 30 ore settimanali di cui 10 a carico del Fondo per il contrasto alla Povertà), con decorrenza dal 01.03.2023 e fino al 30.04.2024, finanziando la relativa spesa pari – per l’anno 2023 - a circa € 23.000,00 con il contributo assegnato ai sensi del citato art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della L. 11/12/2016, n. 232 e stabilendo di finanziare la medesima integrazione oraria per il periodo dal 01.01.2024 al 30.04.2024 (e pari ad € 9.200,00) con il contributo per l’anno 2024, riservandosi la possibilità di rivedere tale determinazione in funzione della sua entità;
- 9) di dare atto che la spesa di € 23.000,00, sommata alla spesa di personale prevista per l’anno in corso e pari ad € 660.735,44 (compresa quella relativa alle assunzioni a progetto o a tempo determinato), determina un importo pari ad € 683.735,44, rientrante nei limiti dell’importo di € 759.752,66, quale indicatore di spesa potenziale massima fissato – per il Comune di Tuglie - dall’art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincidente con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- 10) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 11) di dare atto:
- che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l’applicativo SICO - ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 - che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 - che il presente provvedimento integra il PIAO 2023/2025 di prossima approvazione;
 - che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **09/02/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to PALMISANO ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li **09/02/2023**

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

Deliberazione n° **33** del **23/02/2023**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Massimo STAMERRA

Il Segretario
f.to Giacomo MAZZEO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **24/02/2023**

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico
f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore
PALMISANO ANGELO
